



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIP. ISTRUZIONE E CULTURA

Prot. n. 16/2019-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 16 DI DATA 08 Luglio 2019

OGGETTO:

Approvazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dell'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro da parte del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.), assistente educatore e assistente linguistico e coordinatore pedagogico della Provincia Autonoma di Trento.

IL DIRIGENTE GENERALE

Considerato che l'art. 29 del CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, sottoscritto il 7.8.2007, riporta le disposizioni in materia di articolazione pluriennale dell'orario di lavoro, limitandone l'applicazione al solo personale insegnante dalla scuola dell'infanzia e della formazione professionale;

preso atto che l'articolo 13 dell'Accordo di revisione del CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento – triennio 2016 – 2018, parte normativa e completamento parte economica di data 4.10.2018, prevede che le disposizioni sull'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 del CCPL 7.8.2007 sono applicabili anche al personale A.T.A., assistente educatore e assistente linguistico;

considerato che il comma 2 del citato art. 13 stabilisce che il personale responsabile amministrativo scolastico e coordinatore pedagogico può fruire dell'articolazione pluriennale del rapporto di lavoro limitatamente al quinquennio di servizio precedente la cessazione del rapporto di lavoro per maturato diritto del trattamento di quiescenza con fruizione del periodo di riposo nell'ultimo anno;

vista la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento istruzione n. 94 di data 23 giugno 2008, con la quale venivano approvati i criteri e le modalità per la fruizione dell'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro da parte del personale insegnante della scuola dell'infanzia e della formazione professionale;

rilevata la necessità di definire analoghi criteri applicabili al personale A.T.A., assistente educatore e assistente linguistico e coordinatore pedagogico, anche in raccordo con l'esistente normativa sulla trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro;

d e t e r m i n a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i "Criteri e modalità per la fruizione dell'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro da parte del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.), assistente educatore e assistente linguistico e coordinatore pedagogico della Provincia Autonoma di Trento", allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A)- CRITERI PLURIENNALI ATA

p. IL DIRIGENTE GENERALE
Francesca Mussino



ALLEGATO A) PARTE INTEGRANTE

Criteri, termini e modalità per la fruizione dell'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro di cui all'art. 13 dell' Accordo di revisione del CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento – triennio 2016 – 2018, parte normativa e completamento parte economica di data 4.10.2018.

1. Personale ammesso

1. È ammesso a chiedere l'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.), assistente educatore e assistente linguistico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed orario di servizio a tempo pieno.

2. Il personale coordinatore pedagogico delle scuole dell'infanzia e il personale responsabile amministrativo scolastico, in ragione di esigenze di organizzazione, può chiedere il part-time pluriennale limitatamente al quinquennio di servizio precedente la cessazione del rapporto di lavoro per maturato diritto al trattamento di quiescenza, con fruizione del periodo di riposo nell'ultimo anno del quinquennio medesimo. Con la richiesta dell'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro il personale responsabile amministrativo scolastico e coordinatore pedagogico si impegna a cessare il rapporto di lavoro con la Provincia Autonoma di Trento al 31 agosto successivo alla data in cui lo stesso matura il diritto a pensione.

3. il personale con orario a tempo parziale, prima della formulazione della richiesta del part-time pluriennale, (che si configura come un anno di riposo a fronte di quattro anni scolastici in cui la prestazione lavorativa deve essere tassativamente resa a tempo pieno) deve rinunciare al part-time a tempo indeterminato ed il conseguente rientro a tempo pieno.

2. Termine di presentazione della domanda

1. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito annualmente dal Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola e coincide, di norma, con il termine fissato per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro, fatto salvo l'anno di prima applicazione.

3. Determinazione periodo di riposo

1. La fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico, valido a tutti gli effetti, può essere concessa a partire:

- a) dal quarto anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;
- b) dal terzo anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 15 anni;
- c) dal primo anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 20 anni.

L'anzianità per determinare il momento di fruizione del periodo di riposo nell'arco del quinquennio, è quella posseduta alla data di scadenza della presentazione della domanda e relativa al servizio

prestato con contratto a tempo indeterminato presso la Provincia o altre amministrazioni pubbliche dalle quali il dipendente sia transitato in forza di norme di legge o di mobilità tra enti. Non sono valutati ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio i periodi di assenza non utili ai fini giuridici ed economici se superiori a trenta giorni consecutivi,

4. Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale è corrisposto nella misura ridotta dell'80% per tutto il periodo quinquennale; l'eventuale trattamento accessorio è erogato in misura intera negli anni in cui vi è prestazione lavorativa, mentre nulla è corrisposto nell'anno di riposo.

5. Garanzie a recupero dell'anticipazione

1. Se il dipendente fruisce del periodo di riposo in un qualsiasi anno scolastico antecedente al quinto, è tenuto a fornire idonea garanzia al fine di consentire il recupero dell'ammontare degli emolumenti anticipati, comprensivo degli oneri riflessi, al fine di tutelare l'Amministrazione nel caso di cessazione dal servizio prima della conclusione del quinquennio.

2. A tale scopo verrà richiesto il rilascio all'Amministrazione di una procura irrevocabile a garanzia del recupero dell'anticipazione di stipendio dall'INPS, autorizzando l'Istituto previdenziale a utilizzare a tal fine il TFS o TFR maturato e, se incapiente, mediante trattenuta sul trattamento di pensione.

3. La procura irrevocabile dovrà contenere anche l'autorizzazione all'eventuale nuovo ente datore di lavoro, o erogante il trattamento economico, alla trattenuta mensile entro i limiti di legge, per permettere il recupero dell'anticipazione del trattamento economico in caso di trasferimento in altra provincia o presso altro datore di lavoro pubblico dopo aver usufruito del riposo e prima del termine del quinquennio. In caso di datore di lavoro privato si procederà al recupero secondo le modalità previste dal codice civile e di procedura civile.

4. Nel caso di concessione di part-time quinquennale, qualora il rapporto di lavoro con la Provincia Autonoma di Trento si interrompa prima della scadenza del quinquennio l'Amministrazione, non appena venga a conoscenza di tale eventualità, attiva le procedure per il recupero delle somme lorde indebitamente corrisposte, inclusa la quota degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro.

5. Per evitare onerose operazioni di recupero nei confronti del docente l'Amministrazione, prima della eventuale concessione del part-time, verificherà l'eventuale maturazione del diritto a pensione nel corso del quinquennio interessato. Nel qual caso l'amministrazione si riserva la possibilità di non concedere l'articolazione pluriennale del orario di lavoro.

6. Rinuncia o rinvio del periodo di riposo

1. Il personale interessato può rinunciare alla fruizione dell'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro comunicando tale volontà entro il termine annualmente stabilito per la presentazione delle domande. In tal caso viene corrisposta la parte di retribuzione maturata dall'inizio del quinquennio e non percepita.

2. L'anno di riposo può essere rinviato, ed eventualmente fruito anche nel successivo quinquennio. La richiesta di rinvio deve essere prodotta entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

3. In caso di assenze e/o aspettative che comportino la sospensione della retribuzione, il termine del quinquennio viene posticipato, ai soli fini della trattenuta stipendiale, per un periodo di uguale durata.

4. La fruizione di periodi di assenza con corresponsione di emolumenti ridotti comporta la corresponsione della retribuzione in misura ridotta con riferimento al 100% degli emolumenti spettanti di diritto, ed il conseguente prolungamento del quinquennio, fino al completo recupero dell'anticipazione goduta nel periodo di riposo.

7. Contingente

1. Nell'ambito del singolo anno scolastico, sono ammessi a fruire del periodo di riposo fino al 5% dell'organico provinciale del personale A.T.A., assistente educatore e assistente linguistico a tempo pieno accertata alla data del 1° gennaio dell'anno scolastico precedente quello di riferimento. Tale limite non concorre alla determinazione del contingente di posti messi a disposizione per le trasformazioni del rapporto di lavoro.

2. Nel caso le domande siano presentate in numero superiore ai posti disponibili, verrà formata una graduatoria secondo i titoli ed i punteggi per le graduatorie della trasformazioni del rapporto a tempo parziale.

3. Le domande eccedenti il contingente si intendono respinte.

8. Rinvio

1. Per quanto non previsto si fa riferimento al CCPL ed alla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.